

**ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA PER LA GESTIONE RIFIUTI IN FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA:
AMPLIAMENTO STRAORDINARIO DELLE CONDIZIONI E DEI LIMITI DI DEPOSITO DEI RIFIUTI**

La recentissima **Ordinanza della Regione Lombardia n. 520 del 01/04/20** ha disposto forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei **rifiuti speciali** sul territorio regionale **con specifico riferimento ai limiti dei quantitativi in deposito** anche in deroga alle disposizioni vigenti (in attuazione della Circolare Ministeriale 22276 del 30/03/20), sia per i semplici produttori (cioè per tutte le aziende) che per i gestori di impianti.

Tali estensioni vengono incontro alle necessità aziendali, in quanto consentono di gestire a norma di legge i rifiuti anche in caso di limitazioni ovvero di sospensioni dell'attività, sia per i produttori che per gli smaltitori.

Di seguito cerchiamo di chiarire le principali novità di potenziale interesse della nostra clientela, suddivise per tipologie, raccomandando di riferirsi direttamente all'Ordinanza (che si allega) per ogni eventuale dubbio o approfondimento.

ESTENSIONE DEI LIMITI DI DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE (LOMBARDIA)

Destinatari: Tutti i produttori di rifiuti

La maggior parte delle aziende gestisce i rifiuti nella forma di deposito temporaneo, che vincola a smaltire i rifiuti entro tre mesi dalla registrazione (un anno per quantità complessivamente inferiori a 30 mc, dei quali fino a 10 Pericolosi).

Stanti le attuali difficoltà di gestione in azienda e di conferimento, l'ordinanza definisce **una deroga automatica** alla normativa vigente (art. 183 del D.Lgs. 152/2006), aumentando le soglie che definiscono la cadenza per smaltire i rifiuti:

- per la Cadenza TEMPORALE: la frequenza entro cui smaltire i rifiuti è aumentata a **sei** mesi dal movimento di carico;
- per la Cadenza QUANTITATIVA: i volumi da non superare per poter smaltire i rifiuti entro un anno dal movimento di carico sono aumentati a **60 mc di rifiuti complessivi (Pericolosi e Non Pericolosi), di cui al massimo 20 mc di rifiuti Pericolosi**. Si ricorda che se si superano tali quantitativi è **obbligatorio adottare la cadenza temporale** (la regola è generale per azienda, non si può utilizzare per alcuni rifiuti una cadenza diversa da altri).

La disposizione si applica dalla data della pubblicazione sul BURL (**02 aprile 2020**) fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/20, oltre i successivi trenta giorni per il corretto e ordinario ripristino del servizio di gestione, quindi, allo stato, **è fissata al 31 agosto 2020**.

Si sottolinea che l'estensione è AUTOMATICA, non è quindi necessaria alcuna comunicazione.

ESTENSIONE DEI LIMITI DI STOCAGGIO PER GESTORI AUTORIZZATI IN REGIONE LOMBARDIA

Destinatari: impianti autorizzati alla gestione/trattamento di rifiuti

L'Ordinanza definisce anche per gli impianti autorizzati la possibilità di disporre (**temporaneamente, salvo proroghe, fino al 31/08/20**) di maggiori quantità di stoccaggio in deroga ai vigenti atti autorizzativi, purché nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni di prevenzione incendi e di elaborazione dei Piani di emergenza, come descritto:

- per gli impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, in riferimento all'arco temporale del 2020 si applica, **automaticamente**, come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento (eventualmente aumentato come da punto successivo);
- per gli impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 **la potenzialità massima annua in riferimento all'arco temporale del 2020 è aumentata del 10%**; tale deroga **si applica da subito** agli impianti a fronte di una **semplice comunicazione** del Direttore tecnico dell'impianto (o un tecnico abilitato) a Regione, Provincia/Città Metropolitana, Prefettura, Vigili del Fuoco ed ARPA (di informazione per successivi controlli);
- gli impianti autorizzati ad operazioni D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) **possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%**. La disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero autorizzate in semplificata (ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06) ferme restando le «quantità massime» fissate dal D.M. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal D.M. n. 161 del 12 giugno 2002.

Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto con le stesse caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa.

I titolari che intendono avvalersi di tali delle deroghe devono **inviare apposita comunicazione**, redatta dal Direttore Tecnico dell'Impianto o tecnico abilitato, a Regione, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente

competente, alla Prefettura, all'ARPA e ai Vigili del fuoco, che attesti il rispetto dall'autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e attesti il rispetto delle seguenti indicazioni:

- ✓ disposizioni in materia di prevenzione incendi e di elaborazione dei Piani di emergenza;
 - ✓ norme tecniche di stoccaggio, adeguanti sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
 - ✓ presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti
- per gli impianti in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedono un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti sono prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto.

N.B. Per gli incrementi di potenzialità elencati **non sono dovuti adeguamenti delle garanzie finanziarie** prestate.

Forniamo di seguito per completezza informazioni anche a tipologie di **rifiuti urbani** più particolari; per l'elenco completo delle ulteriori disposizioni rimandiamo al testo dell'Ordinanza.

Destinatari: impianti gestori di rifiuti urbani

- I gestori del servizio di gestione dei rifiuti devono garantire una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta su pubblica via dedicati, anche a chiamata;
- Qualora vengano organizzati circuiti di raccolta dedicati per i rifiuti indifferenziati prodotti dai soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tali rifiuti dovranno essere prioritariamente destinati ad impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare;

Destinatari: tutti gli impianti autorizzati a trattare il codice EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati)

- Chi è autorizzato al codice EER 200301 ed intende gestirlo nel periodo dovrà operare nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità con nota AOO-ISS 008293 del 12 marzo 2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020 ed in particolare:
 - ✓ evitare il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, è vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per il tipo di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
 - ✓ assicurare a tutti gli operatori i DPI necessari e la relativa formazione all'uso, nel rispetto della nota ISS;
 - ✓ svolgere procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio e di trattamento;
 - ✓ svolgere la manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo la massima tutela per il lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.Laddove gli impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato non possano garantire il rispetto delle indicazioni fornite, la frazione di tale rifiuto non potrà essere ritirata e dovrà essere inviata direttamente ad incenerimento.

- N.B.:**
- i gestori devono tenere nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, espresse con nota AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
 - si ripete che **le disposizioni trovano applicazione dal 02 aprile 2020** fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato il 31 gennaio 2020, oltre i successivi trenta giorni, quindi ad oggi e salvo proroghe, **fino al 31 agosto 2020**.

Riferimento: [ing. Claudio Ardesi \(ardesi@verdeconsulting.it\)](mailto:ardesi@verdeconsulting.it)
[dott. Damiano Patuzzo \(patuzzo@verdeconsulting.it\)](mailto:patuzzo@verdeconsulting.it).